

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 18 dicembre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annua L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annua L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1972, n. 771.

Istituzione di una seconda Università statale in Roma. Pag. 8194

LEGGE 15 dicembre 1972, n. 772.

Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza. Pag. 8195

LEGGE 15 dicembre 1972, n. 773.

Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti Pag. 8197

LEGGE 16 dicembre 1972, n. 774.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603, concernente la concessione di un contributo straordinario all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno finanziario 1972 Pag. 8199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1972, n. 775.

Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero degli affari esteri Pag. 8199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. 776.

Modifica alla circoscrizione dei compartimenti ferroviari di Bologna e Verona sulla linea Bologna-Verona Pag. 8200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. 777.

Soppressione del tronco ferroviario Ostiglia-Legnago. Pag. 8200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. 778.

Soppressione del tronco ferroviario Dittaino-Piazza Armerina Pag. 8200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 779.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari Pag. 8201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1972, n. 780.

Norme di attuazione dello statuto regionale sardo in materia di ricchezza mobile riscossa nell'ambito del territorio regionale Pag. 8203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1972, n. 781.

Ordinamento e modalità di funzionamento del comitato dei capi di stato maggiore Pag. 8203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1972, n. 782.

Convenzione stipulata il 15 dicembre 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla convenzione del 26 gennaio 1952 Pag. 8204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. 783.

Autorizzazione al Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di fisica dell'Università di Trieste ad acquistare un immobile Pag. 8206

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Galvani Industria Ceramiche S.p.a., Pordenone Pag. 8206

In caso di ricorso giurisdizionale, l'esecuzione del provvedimento impugnato può essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore nell'individuazione degli immobili, ovvero nell'indicazione delle persone dei proprietari.

Art. 3.

Il comitato tecnico-amministrativo di cui al primo comma dell'articolo 2 è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentiti la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la regione del Lazio e il comune di Roma.

I membri del comitato tecnico-amministrativo eleggono nel proprio seno un presidente, che ha la rappresentanza legale dell'università e dà esecuzione alle deliberazioni del comitato.

I membri del comitato dipendenti da pubbliche amministrazioni potranno essere collocati fuori ruolo anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Ai componenti del comitato tecnico-amministrativo compete un'indennità, che sarà fissata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Tutti gli atti posti in essere dal comitato di cui all'articolo 3 per la realizzazione della seconda Università di Roma sono esenti da ogni tributo.

Art. 5.

E' autorizzata una prima spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1972 per gli adempimenti previsti dalla presente legge e per l'adozione, d'intesa con il comune di Roma, di misure necessarie per una sollecita e completa utilizzabilità dell'area, ivi compresa la possibilità di usare il piano di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonché per gli oneri relativi al funzionamento del comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 3.

La parte di tale spesa non utilizzata in detto esercizio potrà essere impiegata negli esercizi successivi.

Al predetto onere di lire 10 miliardi si provvede a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO —
MALAGODI — TAVIANI —
VALSECCHI — GULLOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

LEGGE 15 dicembre 1972, n. 772.

Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi di coscienza adottati debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.

Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

Art. 2.

I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe a cui appartengono o alla quale sono stati rinviati.

Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato la domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

Art. 3.

Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente.

Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro per la difesa non si sia pronunciato sulla domanda.

Art. 4.

La commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta come segue:

da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;

da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministro per la difesa;

da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato;

da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente.

La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di nominare una o più commissioni.

Art. 5.

I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

Art. 6.

Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo chi:

a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito, all'ente, organizzazione o corpo cui è stato assegnato;

b) commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o corpo cui appartiene.

Il provvedimento è adottato dal Ministro, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 4.

Art. 7.

Colui che presta servizio sostitutivo civile nei modi previsti dalla presente legge, non può assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali. Il trasgressore sarà punito con la pena della reclusione fino ad un anno.

Per colui che già si trovasse nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 8.

Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei

casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

La espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati ad un servizio militare non armato o ad un servizio civile, nel caso previsto dal primo comma, o di essere arruolati nelle Forze armate, nel caso previsto dal secondo comma. Sulla domanda decide il Ministro per la difesa, sentita, nel caso di cui al primo comma, la commissione di cui all'articolo 4. L'accoglimento della domanda sospende il processo o l'esecuzione della pena.

Il completamento del servizio assunto in conseguenza della domanda di cui al comma precedente estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della pena.

Art. 9.

A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nonché fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

E' fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente.

Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a lire 170 mila e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 10.

In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose.

Art. 11.

I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

Art. 12.

Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni dalla data stessa, presentare la domanda di cui al precedente articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile ai sensi del precedente articolo 5. Il Ministro per la difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

La inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta accoglimento della domanda.

La competente autorità giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro.

In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.

In ogni caso, se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il detenuto sarà inviato in congedo illimitato.

Art. 13.

Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in attesa di chiamata alle armi possono produrre ai competenti organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della presente legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI —
GONELLA — RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

LEGGE 15 dicembre 1972, n. 773.

Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 58. - *Decisione sulla richiesta o istanza di rimesione.* — La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza, sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti, dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.

Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 40.000 a lire 400.000.

L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare fra quelli compresi nel distretto della stessa Corte di appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto di una Corte di appello vicina. Nell'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.

L'ordinanza della Corte di cassazione insieme con gli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti ».

Art. 2.

L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 277. - *Facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria.* — All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura.

Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello, per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice può ordinare, con la sentenza, la revoca della libertà provvisoria concessa nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura ».

Art. 3.

L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 304. - *Comunicazione giudiziaria. Nomina del difensore.* — Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore è obbligato ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

La comunicazione giudiziaria, nel corso della istruzione, deve essere inviata anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, con invito a scegliere un difensore di fiducia.

Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171.

La comunicazione giudiziaria deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari ».

Art. 4.

L'articolo 316 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 316. - *Atti preliminari alla perizia.* — Il perito è citato a comparire nel giorno e nel luogo che il giudice stabilisce. Nei casi urgenti la citazione può essere fatta anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria,